

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“BIVERBANCA S.P.A. ZERO COUPON 14/2/2003 - 14/2/2018” - Cod. ISIN IT0003429054

Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non specificato, dalle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative previste per i prestiti obbligazionari.

Articolo 1 IMPORTO E TITOLI

Il prestito obbligazionario “BIVERBANCA S.P.A. ZERO COUPON 14/2/2003 - 14/2/2018”, emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito, di un importo massimo di Euro 5 milioni è costituito da un massimo di n° 5.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000.= cadauna.

Le obbligazioni saranno ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. del 24 giugno 1998, n° 213.

Articolo 2 PREZZO DI EMISSIONE

Il prezzo di emissione delle obbligazioni è pari a: 55%. La differenza tra il prezzo di emissione ed il prezzo di rimborso è equiparata agli interessi e sarà pertanto assoggettata alla prevista imposizione fiscale di cui al successivo art. 8.

Articolo 3 GODIMENTO E SCADENZA

La durata del prestito è di 15 anni, a partire dal 14 febbraio 2003 (data di godimento), fino al 14 febbraio 2018 (data di scadenza).

Articolo 4 RIMBORSO

Il prestito obbligazionario sarà rimborsato alla pari (al netto dell’imposizione fiscale), in un’unica soluzione, alla scadenza, senza alcuna deduzione per commissioni o spese.

Articolo 5 INTERESSI

La differenza tra l’importo da rimborsare alla scadenza ed il prezzo di emissione rappresenta interessi pari al 4,063% annuo lordo sul prezzo di emissione, capitalizzati al termine di ogni anno di vita dell’obbligazione stessa, ed è soggetta alle imposte di cui al successivo articolo 8.

Articolo 6 SOGGETTI INCARICATI DEL SERVIZIO DEL PRESTITO

Il rimborso delle obbligazioni avrà luogo presso gli sportelli della Biverbanca S.p.A., nonché presso gli intermediari abilitati aderenti alla Monte Titoli S.p.A., presso la quale il prestito potrà essere accentrato.

Articolo 7 TERMINE DI PRESCRIZIONE

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui l’obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 8 REGIME FISCALE

Sono a carico dell’obbligazionista le imposte e tasse che per legge colpiscono le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

Redditi di capitale: ai sensi del D. Lgs. 1° aprile 1996, n° 239, gli interessi che matureranno saranno soggetti all’imposta sostitutiva del 12,50%.

Redditi diversi: ai sensi del D. Lgs. 21 novembre 1997, n° 461, le eventuali plusvalenze realizzate sono soggette all’imposta sostitutiva del 12,50%.

Articolo 9 QUOTAZIONE

Il presente prestito obbligazionario, che non verrà quotato sui mercati regolamentati, potrà essere sempre negoziato nel Sistema di Scambi Organizzati di strumenti finanziari gestito da Biverbanca S.p.A. presso cui verranno forniti su base continuativa i prezzi di acquisto e vendita dei titoli.

Articolo 10 VARIE

Tutte le comunicazioni della Biverbanca S.p.A. agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla Legge, mediante avviso pubblicato a mezzo stampa.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Per ogni controversia fra gli obbligazionisti e la Biverbanca S.p.A. il Foro competente è esclusivamente quello di Biella.